



SCHEMA DI CONTRATTO TRA

FINLOMBARDA S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o “**Società**”) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 1 Torre B, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157, iscritta al N.124 dell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata da _____, in qualità di _____ domiciliato per la carica presso la sede della Società.

E

(di seguito, per brevità, “**Fornitore**”) con sede legale in _____, capitale sociale pari ad Euro _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n° _____, C.F. e P.IVA _____ rappresentata da _____ in qualità di _____

Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico, vigilato dalla Banca d'Italia e soggetto a direzione e coordinamento di Regione Lombardia e, in quanto organismo di diritto pubblico, sottoposto al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici, che a partire dal 1° luglio 2023 è contenuta nel d.lgs. n.36/2023 (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”);
2. Finlombarda, nell'ambito dell'iniziativa regionale denominata “Basket Bond Fi.Lo” (di seguito, per brevità, “**Iniziativa**”), è stata incaricata da Regione Lombardia di individuare il soggetto (di seguito, per brevità, “**Arranger/Collocatore**”) deputato a svolgere le attività di arranging e collocamento finalizzate alla realizzazione di una operazione di cartolarizzazione (di seguito, per brevità, “**Operazione**”) per sostenere l'accesso a forme di credito alternativo da parte di imprese lombarde che emettano minibond (di seguito, per brevità, “**Emittenti**”) e che presentino, attraverso un'impresa capofila, un progetto di filiera con ricadute positive sulla filiera medesima;
3. l'Operazione prevede la sottoscrizione da parte di una società veicolo italiana (special purpose vehicle, di seguito, per brevità, “**SPV**”) dei titoli obbligazionari (di seguito, per brevità, “**Minibond**”) emessi dagli Emittenti. La sottoscrizione dei Minibond da parte della SPV è finanziata, a sua volta, tramite l'emissione di *collateralized debt obligation* (di seguito, per brevità, “**Note**”), della durata massima di 7 anni, che potranno essere eventualmente oggetto di ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, dotate di rating, nonché collocate presso investitori qualificati. È prevista la costituzione di due distinti portafogli di Minibond (di seguito, per brevità, “**Portafogli**”); ciascuno dei due Portafogli potrà essere costruito in più finestre di emissione (di seguito, per brevità, “**Slot**”), che andranno ad alimentare Portafogli intermedi fino alla formazione dei due Portafogli finali;
4. ai predetti fini la Società ha esperito una procedura aperta ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. i) del Codice dei Contratti Pubblici, all'esito della quale è stato individuato il Fornitore;
5. la Società ha verificato l'assenza in capo al Fornitore delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dalla procedura;





6. il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici per Euro (), pari al % dell'importo contrattuale, che sarà progressivamente e automaticamente svincolata in ragione dell'ammortamento dei Minibond dei Portafogli, nel limite massimo dell'80 per cento, previa consegna all'istituto garante dell'originale o copia autentica del documento di cui al successivo al punto II.c. dell'art. 3.4, validato da Finlombarda, attestante l'esecuzione medesima;
7. l'affidamento dei servizi è regolato, in particolare, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché dagli atti e documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati: il Capitolato tecnico di cui all'Allegato 4 al Disciplinare di gara e l'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è l'affidamento al Fornitore, che accetta, dei servizi di arranging e collocamento nell'ambito dell'Iniziativa.

Nello specifico l'Arranger/Collocatore dovrà svolgere le seguenti principali attività:

1. Costituzione e gestione della SPV

- a. costituire (ovvero individuare qualora già costituita) la SPV ai sensi della Legge 130/1999 in tempo utile per la sottoscrizione dei Minibond;
- b. individuare e mettere a disposizione, come da prassi di mercato, tutte le figure professionali necessarie (di seguito, per brevità, "**Soggetti Terzi**") per la costituzione (ovvero l'individuazione qualora già costituita) e la gestione della SPV e per l'esercizio delle attività ancillari funzionali all'implementazione, alla gestione e al buon esito dell'Operazione, comprese le attività relative al collocamento (nella prassi *Calculation Agent, Account Bank, Paying Agent, Cash Manager, Corporate Servicer, Quotaholder, Listing Agent*, ecc.) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. gestione amministrativa e societaria della SPV, compresa la cura della revisione del bilancio in conformità alla legge applicabile;
 - ii. riscossione delle somme ricevute dalla SPV in relazione ai Minibond ed esecuzione dei servizi di cassa e pagamento, nonché verifica che le operazioni siano conformi alla legge, al prospetto informativo e ai singoli regolamenti di emissione;
 - iii. calcolo degli importi in relazione ai pagamenti che verranno effettuati dalle relative parti nell'ambito dell'Operazione;
 - iv. esecuzione dei pagamenti (inclusi il pagamento di interesse e capitale in relazione alle Note) nell'ambito dell'Operazione;
 - v. closing dell'Operazione;
 - vi. attribuzione di un giudizio di rating delle Note, con revisione annuale dello stesso per tutta la durata dell'Operazione, da parte di agenzie di rating registrate quali Credit Rating Agencies (CRA) da parte dell'European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 e s.m.i.

2. Promozione dell'Iniziativa e individuazione degli Emittenti





- a. promuovere, in collaborazione con Finlombarda e Regione Lombardia, l'Iniziativa presso le imprese lombarde, concordando le modalità e i contenuti delle iniziative di pubblicizzazione che intende porre in essere, anche mediante la partecipazione a riunioni e momenti di confronto con le imprese e le Filieri interessate all'Iniziativa;
- b. individuare le potenziali Emittenti.

3. Supporto alle Emittenti nella fase di emissione e gestione dei rapporti con gli stessi

- a. supportare le imprese potenzialmente Emittenti, a seguito di stipula di apposito mandato di arrangement, nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione degli investitori (di seguito, per brevità, "**Investitori**"), quali:
 - i. informazioni sulla società e sul suo gruppo,
 - ii. informazioni sull'azionariato,
 - iii. analisi del mercato di riferimento,
 - iv. informazioni economico e patrimoniali aggiornate,
 - v. esito della verifica di assenza di pregiudizievoli.
 - vi. centrale dei rischi,
 - vii. piano industriale / business plan qualitativo;
- b. coordinare la fase di valutazione creditizia da parte degli Investitori;
- c. trasmettere a Finlombarda, conclusa la fase di valutazione creditizia delle imprese potenzialmente Emittenti, gli esiti e il rating;
- d. richiedere a Finlombarda di accantonare la garanzia (di seguito, per brevità, "**Garanzia**") sotto forma di cash collateral;
- e. raccogliere e verificare il materiale informativo periodico (ad esempio, bilanci, business plan, rispetto di eventuali covenants) previsto nei regolamenti dei Minibond;
- f. gestire, anche dal punto di vista amministrativo e legale, eventuali modifiche relative ai regolamenti dei Minibond che si rendessero necessarie anche su richiesta degli Emittenti e/o Investitori;
- g. avviare le procedure di recupero del credito ai fini dell'escussione della Garanzia.

4. Cartolarizzazione e collocamento

- a. individuare gli Investitori anche sulla base delle disponibilità raccolte;
- b. strutturare l'Operazione;
- c. collocare le Note emesse dalla SPV presso gli Investitori, con o senza ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato, previa attribuzione di rating;
- d. coordinare i rapporti contrattuali tra - in primis (ma non esclusivamente) - i Soggetti Terzi, gli Emittenti, gli Investitori, e Finlombarda, in modo da assicurare la migliore tutela della Garanzia. Tra l'altro, l'Arranger/Collocatore dovrà coordinare l'attività dei consulenti legali e degli altri consulenti eventualmente coinvolti.

Articolo 2 – Durata del contratto

2.1. Il presente contratto con l'Arranger/Collocatore avrà una durata massima di 10 (dieci) anni dalla sua sottoscrizione, tenuto conto del periodo di collocamento, nonché dell'integrale rimborso e della cancellazione delle Note. Il periodo di collocamento (fase di costruzione dei Portafogli) dovrà concludersi entro massimo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande prevista dall'avviso regionale rivolto alle imprese potenziali Emittenti, salvo eventuali proroghe concesse da Regione Lombardia in ragione dell'andamento dell'Iniziativa.





2.3. Finlombarda potrà sospendere l'esecuzione del presente contratto quando intervengano circostanze speciali e/o cause impeditive non prevedibili al momento della stipula; la sospensione sarà disposta dal Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, "**RUP**") per il tempo strettamente necessario e comunicata al Fornitore; cessate le relative cause, verrà disposta e comunicata al Fornitore la ripresa dell'esecuzione indicando i nuovi termini contrattuali.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali del Fornitore

3.1. Il Fornitore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte, da qualificarsi quali obbligazioni di mezzi e non di risultato, deve usare la diligenza professionale richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dovrà svolgere tutte le attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto.

3.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

3.3. Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:

- (a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto di quanto in esso specificato;
- (b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità dei servizi a quanto previsto nel contratto;
- (c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- (d) comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi;
- (e) mantenere la garanzia di cui al punto 5 delle Premesse per tutta la durata del contratto.

3.4 Il Fornitore, inoltre, dovrà adempiere a tutti gli obblighi di informativa e rendersi disponibile a verifiche e controlli. Nello specifico dovrà:

- I. inviare a Finlombarda, entro 30 giorni dall'emissione di ciascuno Slot, una comunicazione relativa alla chiusura delle fasi di costruzione dello Slot comprendente:
 - a. una descrizione delle attività prodromiche all'emissione dei Minibond svolte;
 - b. l'ammontare complessivo dello Slot;
 - c. il contratto di sottoscrizione di ciascun Minibond da parte della SPV
 - d. relativamente a ciascun Minibond:
 - i. importo emesso;
 - ii. durata;
 - iii. piano di ammortamento;
 - iv. condizioni economiche, espresse in termini di tasso di remunerazione;
 - v. rating di ciascuna Emittente, con relativo report;
 - vi. dimostrazione che l'aiuto legato alla Garanzia sia stato interamente trasferito all'Emittente in termini di minori costi di strutturazione ed emissione, nei termini indicati nel Decreto;
- II. inviare a Finlombarda, con cadenza trimestrale (entro il 15 maggio per i dati al 31 marzo, entro il 15 agosto per i dati al 30 giugno, entro il 15 novembre per i dati al 30 settembre ed





entro il 15 febbraio per i dati al 31 dicembre), un report (su format che sarà concordato con Finlombarda) delle attività svolte comprendente tra l'altro:

- a. un report relativo ai Minibond rispetto ai quali si sia verificato un evento di inadempimento nell'ambito della disciplina della Garanzia;
 - b. ogni evento di cui la SPV abbia ricevuto comunicazione da parte delle Emittenti rilevante ai fini dell'attivazione della Garanzia, secondo la disciplina che sarà dettagliata nell'avviso regionale;
 - c. un report relativo all'avanzamento dell'ammortamento dei Portafogli;
- III. fermi gli obblighi di reportistica periodica di cui sopra, entro 30 giorni dalla conclusione della fase di costruzione dei Portafogli e comunque entro la scadenza del termine dei 24 mesi dovrà comunicare a Finlombarda:
- a. la chiusura delle fasi di costruzione dei Portafogli;
 - b. l'ammontare complessivo dei Portafogli.
- (f) L'Arranger/Collocatore consentirà in ogni momento a funzionari regionali o soggetti terzi da questi designati, a funzionari ministeriali, alla Commissione Europea, nonché alla Corte dei Conti Europea, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'Iniziativa, nonché visite e sopralluoghi.

Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione

I servizi prestati dal Fornitore sono sottoposti a verifica e controllo da parte del RUP, nella persona di **Paola Peduzzi**.

Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare, il rispetto di condizioni, modalità e termini prescritti per l'esecuzione del presente contratto. In particolare, sarà oggetto di verifica il rispetto degli obblighi di informativa di cui al precedente art. 3.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1. Il compenso per l'esecuzione dei servizi è pari al % (punti base) del valore dei Minibond effettivamente emessi e collocati.

5.2. Il compenso è interamente a carico delle imprese Emittenti e sarà corrisposto al Fornitore, successivamente all'emissione e collocamento di ciascuno Slot, sulla base dei contratti che verranno stipulati tra il Fornitore e ciascuna Emittente.

5.3. Il compenso di cui sopra, oltre ai costi per l'attività di arranging e collocamento, comprende: il costo del legale dell'Arranger/Collocatore, il costo del legale degli Investitori, il costo Monte Titoli per il censimento della SPV e il censimento delle Note, il costo una tantum relativo ai servizi pluriennali prestati dagli agenti della SPV (a mero titolo esemplificativo: *servicer*, rappresentante dei portatori dei titoli, *computation agent*, *cash manager*, *corporate servicer*, *paying agent*, *account bank*, *custodian bank*, *monitoring agent*) ed in ogni caso tutto quanto dovuto in relazione alle prestazioni del'Arranger/Collocatore compiute in ogni loro parte.

5.4 Il Fornitore riconosce ed accetta che Finlombarda non assume nessun obbligo in merito al pagamento del compenso.

5.5 Il compenso non potrà subire alcuna variazione nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 6 - Penali per il ritardo

6.1. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni, con particolare riferimento agli obblighi





di reportistica di cui al precedente art. 3.4, nonché nell'ambito della disciplina di attivazione della Garanzia di cui all'articolo 2.9 del Capitolato tecnico, Finlombarda si riserva la possibilità di applicare le penali di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico medesimo.

6.2. Resta inteso che Finlombarda si avvarrà per l'importo complessivo delle penali maturate nel periodo di riferimento direttamente sulla garanzia definitiva prestata.

Art. 7 – Referenti del contratto

7.1. Finlombarda indica il RUP, eventualmente coadiuvato da un direttore dell'esecuzione del contratto, quale referente per tutti gli aspetti operativi attinenti alla gestione del contratto; a tal fine le comunicazioni saranno effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo email .

7.2. Il Fornitore indica quale referente per tutti gli aspetti operativi attinenti alla gestione del contratto; a tal fine le comunicazioni saranno effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo email .

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

8.1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato da Finlombarda per porre fine all'inadempimento, non inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni solari, Finlombarda ha la facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

8.2. Salva la risoluzione per inadempimento, Finlombarda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: violazione dei limiti e delle previsioni relative alla misura del compenso; ingiustificata sospensione dei servizi, subappalto non autorizzato, cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; riscontro, durante le visite ispettive svolte presso l'Arranger/Collocatore, di non conformità che potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità dei servizi e/o rischi di danni economici e/o di immagine. Tali casi saranno contestati all'Arranger/Collocatore per iscritto da Finlombarda, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente art. 8.2.

8.3. Finlombarda potrà risolvere altresì il presente contratto al ricorrere delle fattispecie previste all'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici.

8.4. Il presente contratto si risolverà, altresì, di diritto nell'ipotesi di cui al art. 12.2.

Articolo 9 – Recesso

9.1. È facoltà di entrambe le Parti recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC. Nel caso di recesso di Finlombarda, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti Pubblici, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste e del mancato guadagno.

Articolo 10 – Cessione del contratto

In nessun caso il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal





medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

Articolo 11 – Invalidità parziale

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

Articolo 12 – Modifiche

12.1. Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Fornitore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

12.2. Le Parti si danno atto sin d'ora che potranno essere apportate modifiche al corrispettivo, qualora presso le centrali di committenza Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. si rendesse disponibile prestazione analoga a quella oggetto del presente contratto a condizioni di maggior vantaggio economico.

In tal caso, Finlombarda chiederà per iscritto al Fornitore di adeguarsi al nuovo inferiore corrispettivo e nel caso in cui il Fornitore rifiuti, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

12.3. Salvo quanto previsto al precedente art. 6, il presente contratto può essere modificato nei casi e secondo i termini e condizioni di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 13 – Riservatezza

13.1. Il Fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Fornitore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione del contratto, a non utilizzarli per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi per nessun motivo, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, a predisporre ogni opportuna cautela affinché non siano comunicati a terzi o comunque diffusi o resi pubblici.

È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda.

13.2. Il Fornitore, inoltre, si impegna a:

(a) comunicare tempestivamente, su richiesta di Finlombarda, l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai documenti, dati e informazioni relative o connesse al contratto;

(b) consentire a Finlombarda di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore o eventuali subfornitori, che i dati e le





informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;

(c) alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso e distruggere o restituire tutti i dati e le informazioni di cui sopra, dandone tempestiva comunicazione per iscritto a Finlombarda.

Articolo 14 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

14.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

14.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101 del 10.08.2018.

Articolo 15 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 e whistleblowing

15.1. Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello**"), nonché un proprio Codice Etico.

15.2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società e pubblicati sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione "Società Trasparente"/Disposizioni generali/Atti generali", e si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti.

Nel rispetto di quanto previsto nel Modello in materia di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il Fornitore, inoltre, si impegna a segnalare a quest'ultimo ogni eventuale comportamento illecito e, comunque, ogni violazione del Modello.

15.3. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel Modello adottati dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

15.4. Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la "Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della legge n. 190/2012", adottata dalla Società e pubblicata sul suo sito web www.finlombarda.it nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Il Fornitore, quindi, dovrà segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finlombarda, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Società che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente rapporto di fornitura.

Articolo 16 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 26 del 26/06/2019 – serie ordinaria e





reperibile sul sito web www.finlombarda.it alla sezione “Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17 – Comunicazioni

Salvo quanto previsto al precedente articolo 7, tutte le altre comunicazioni, ai sensi del contratto tra le Parti, dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo PEC:

Per Finlombarda:

Finlombarda S.p.A. – Piazza Gae Aulenti, 1 Torre B – 20124 Milano

PEC:

alla c.a. del RUP

Per il Fornitore:

PEC:

alla c.a. del Referente del contratto

Articolo 18 – Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Finlombarda S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Prot. n. del

